



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 105/18/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ I.T.R. S.R.L. (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
“ITR RADIOTELEVISIONE”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 5-TER,  
COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 1/2018 - PROC. N. 23/18/ZD-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Lazio, n. 13, del 26 ottobre 2016, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 402/03/CONS, del 12 novembre 2003, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, tra le altre, le funzioni di cui all’Accordo quadro del 25 giugno 2003;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la Convenzione dell'Autorità del 16 dicembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio è stata accertata e contestata in data 12 gennaio 2018 nonché notificata in pari data alla società I.T.R. S.r.l., con sede legale a Sora (FR), alla via XX Settembre, n. 33, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*ITR Radiotelevisione*” la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 18 al giorno 22 settembre 2017; in particolare, è stata contestata la trasmissione, in fascia oraria non consentita, di televendite, denominate “*Casalotto*”, relative a beni e a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 892 e 893.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare appositi scritti difensivi datati 8 e 20 febbraio 2018, nonché in sede di audizione tenutasi in data 19 febbraio 2018 presso il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccedendo quanto segue.

I programmi televisivi oggetto di contestazione non sono da classificarsi come televendite, bensì come programmi di carattere informativo/intrattenimento, nel corso dei quali è contemplata l'introduzione di finestre promozionali di un portale telefonico a pagamento multiservizi che, a sua volta, fornisce servizi informativi sull'elenco abbonati (tasto 1 del portale), sul turismo/viaggi (tasto 2 del portale) e sulle estrazioni del lotto (tasto 3 del portale).

Le numerazioni telefoniche che appaiono sullo schermo televisivo non sono impiegate per offrire servizi di previsioni sul gioco del lotto, ma solo per l'accesso al portale multiservizi.

Tale modus operandi è tenuto in conformità della circolare n. 6/2013 del 25 marzo 2013 emanata dalla Federazione radio e televisione italiana.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Inoltre, la parte ha comunicato al Comitato regionale per le comunicazioni di aver sospeso la trasmissione dei programmi televisivi oggetto di contestazione.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, con deliberazione del 19 febbraio 2018, nell'accogliere le eccezioni sollevate dalla parte, ha proposto a questa Autorità di archiviare il procedimento sanzionatorio in esame avviato per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento.

Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la programmazione televisiva contestata non debba essere qualificata come televendita e, quindi, non concreti la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell'"offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell'accettazione da parte del telespettatore.

Infatti, nel corso della trasmissione dei programmi televisivi in esame caratterizzati dalla commistione di spazi informativi e spazi di intrattenimento puro, sono presenti vere e proprie finestre promozionali, denominate "*I consigli di Casalotto*", volte a promuovere servizi erogati su numerazioni del tipo 892 e 893, nonché su numerazioni gratuite riportanti il codice 800.

In tali casi, tali contenuti sono da qualificarsi come veri e propri messaggi promozionali, in quanto, oltre a presentare in sovrimpressione la scritta "*messaggio promozionale*", sono collocati in appositi spazi caratterizzati dall'allestimento di un set ad hoc corredato da una scenografia diversa rispetto a quella utilizzata per i programmi televisivi in cui sono inseriti, elementi sufficienti a distinguerli dalle televendite e, quindi, a renderli percepibili ai telespettatori come telepromozioni.

Nella vicenda contestata, l'eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione verbale e visiva del predetto portale, ai sensi dell'art. 2, lett. mm), del d.lgs. 177/05, che tra i servizi forniti, include anche quelli relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto.

In altri termini, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, è tenuto a effettuare la selezione e la digitazione dell'apposito tasto, per prestare il proprio consenso a un'offerta che viene formulata soltanto nel corso della telefonata e non precedentemente nel corso della trasmissione, appunto, di messaggi promozionali;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società I.T.R. S.r.l., cod. fisc. 00712200609, con sede legale a Sora (FR), alla via XX Settembre, n. 33, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "ITR Radiotelevisione" per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi